



**TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
PRESIDENZA**

P 70 /2022

DECRETO N. 4 /2022

**Disposizioni sull'impiego delle certificazioni verdi
in ambito lavorativo pubblico e negli uffici giudiziari**

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

INTEGRAZIONE dei precedenti provvedimenti organizzativi recanti i nn. P. 2986, 2988 del 2021 e nn. 156 del 2021 e 3 del 2022, quest'ultimo contenente la PROROGA delle precedenti disposizioni organizzative ed emesso in data 4 gennaio 2022

Visto il D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «*Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19*».

Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126 recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche*».

Visto il decreto-legge 6 agosto 2021 n.111, recante «*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*».

Visto il decreto-legge 11 settembre 2021, n.122 recane «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario assistenziale*».

Visto il decreto-legge 21 settembre 2021. n.127, recante «*Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*».

Visto l'art. 3 decreto legge 08 ottobre 2021, n. 139, recante «*Disposizioni urgenti in materia di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato*», con cui, a modifica ed integrazione del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si è introdotto l'art. 9-octies, che prevede modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 nei settori pubblico e privato ai fini della programmazione del lavoro, prevedendosi che, «*in caso di richiesta da parte del datore di lavoro, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione del lavoro, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 9-quinquies e al comma 6 dell'articolo 9-septies con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative*».

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo



Visto l'art. 2-ter, comma 1-bis, d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196, introdotto dall'art. 9 decreto legge 08 ottobre 2021, n. 139, che prevede che il «trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le Autorità indipendenti e le amministrazioni inserite nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché da parte di una società a controllo pubblico statale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, con esclusione per le società pubbliche dei trattamenti correlati ad attività svolte in regime di libero mercato, è sempre consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti. La finalità del trattamento, se non espressamente prevista da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento, è indicata dall'amministrazione, dalla società a controllo pubblico in coerenza al compito svolto o al potere esercitato, assicurando adeguata pubblicità all'identità del titolare del trattamento, alle finalità del trattamento e fornendo ogni altra informazione necessaria ad assicurare un trattamento corretto e trasparente con riguardo ai soggetti interessati e ai loro diritti di ottenere conferma e comunicazione di un trattamento di dati personali che li riguardano».

Letto l'art.13 D.P.C.M. del 17 giugno 2021 "Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC".

Letta e richiamata l'ordinanza del Consiglio di Stato n. 7480 del 17 settembre 2021.

Letto e richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021, n.127, ove, per quanto qui di interesse, all'art. 1 (Disposizioni urgenti sull'impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo pubblico), prevede che, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quater, è inserito l'art. 9-quinquies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore pubblico), stabilendo che:

«1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, al personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,, ai fini dell'accesso nei luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2....

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

4. I datori di lavoro del personale di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2. Per i lavoratori di cui al comma 2 la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

5. I datori di lavoro di cui al comma 4, primo periodo, definiscono, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l'organizzazione delle verifiche di cui al comma 4, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e della salute, può adottare linee guida per la omogenea definizione delle modalità organizzative di cui al primo periodo....

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

6. Il personale di cui al comma 1, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

7. L'accesso del personale nei luoghi di lavoro di cui al comma 1 in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, è punito con la sanzione di cui al comma 8 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza.

8. In caso di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, di mancata adozione delle misure organizzative di cui al comma 5 nel termine previsto, nonché per la violazione di cui al comma 7, si applica l'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.Per le violazioni di cui al comma 7, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del 2020 è stabilita in euro da 600 a 1.500.

9. Le sanzioni di cui al comma 8 sono irrogate dal Prefetto. I soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al medesimo comma 8 trasmettono al Prefetto gli atti relativi alla violazione.....».

Letto e richiamato il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ove, per quanto di interesse, all'art. 2 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari), si prevede che, al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, dopo l'articolo 9-quinquies, è inserito l'art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli Uffici giudiziari) prevedendosi che:

«Art. 9-sexies (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli uffici giudiziari).

1. Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza, i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, i componenti delle commissioni tributarie non possono accedere agli uffici giudiziari ove svolgono la loro attività lavorativa se non possiedono e, su richiesta, non esibiscono la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2.

2. L'assenza dall'ufficio conseguente alla carenza o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 da parte dei soggetti di cui al comma 1 è considerata assenza ingiustificata con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

3. L'accesso dei soggetti di cui al comma 1 agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al medesimo comma 1 integra illecito disciplinare ed è sanzionato per i magistrati ordinari ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, e per gli altri soggetti di cui al medesimo comma 1 del presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti di appartenenza. Il verbale di accertamento della violazione è trasmesso senza ritardo al titolare dell'azione disciplinare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 6, e, in quanto compatibili, quelle di cui ai commi 2 e 3, si applicano anche al magistrato onorario.

5. I responsabili della sicurezza delle strutture in cui si svolge l'attività giudiziaria, individuato per la **magistratura ordinaria** nel procuratore generale presso la corte di appello, sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al comma 1, anche avvalendosi di delegati. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità di cui al comma 5, dell'articolo 9-

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

quinquies. Con circolare del Ministero della giustizia, per i profili di competenza, possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

6. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, l'accesso agli uffici giudiziari in violazione della disposizione di cui al comma 1 e la violazione delle disposizioni di cui al comma 5, sono sanzionati ai sensi del comma 8 dell'articolo 9-quinquies.

7. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 9 e 13 dell'articolo 9-quinquies.

8. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti diversi da quelli di cui ai commi 1 e 4, che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo».

Visti i precedenti provvedimenti organizzativi emessi dallo scrivente Presidente del Tribunale in data 13 ottobre 2021, rispettivamente recanti i nn. P – 2986 e 2988 – 2021, rispettivamente riguardanti il personale di Magistratura – sia Togato che Onorario – che il Personale Amministrativo; visto, altresì, il successivo decreto di proroga delle precedenti disposizioni organizzative, di cui al decreto n. 156, emesso dallo scrivente Presidente 27 ottobre 2021 e, da ultimo, il decreto n. 3, emesso in data 4 gennaio 2022;

Lette le deliberazioni del Consiglio dei ministri, adottate nelle riunioni del 14 dicembre 2021 e del 23 dicembre 2021.

Visto il DL 24 Dicembre 2021, n. 221 recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" sino al 31 marzo 2022.

Visto, altresì, il DL 7 Gennaio 2022, n. 1 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore" e segnatamente:

- l'art. 3, il quale, modificando l'art. 9-sexies, commi 4° ed 8°, ed introducendo il comma 8-bis, prevede l'estensione dell'impiego delle certificazioni verdi COVID-19, specificamente, ai **difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia**, escludendo l'applicazione delle relative disposizioni **ai testimoni e alle parti del processo**, evidenziando – inoltre - che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1° **non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento**.

- l'art. 1 che, modificando la legge 28 maggio 2021, n.ro 76 ed introducendo, tra l'altro, gli artt. 4-*quater*, 4-*quinquies*, 4-*sexies*, prevede l'estensione dell'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Ritenuto di dover provvedere all'integrazione dei pregressi provvedimenti attuativi ed organizzativi emessi dallo scrivente e sopra riportati;

Sentiti per le vie brevi il Procuratore della Repubblica ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme.

DISPONE

- a) **CHE**, oltre al Personale della magistratura, professionale ed onoraria, ed amministrativo in servizio presso il **Tribunale di Lamezia Terme, l'Ufficio del Giudice di Pace Circondariale e l'UNEP**, rispetto al quale deve ritenersi già in essere la verifica del possesso della certificazione verde (c.d. *Green Pass*) in ragione delle pregresse disposizioni sopra richiamate, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni normative introdotte con

IL PRESIDENTE
Giobanni Garofalo

il recentissimo DL del 7 gennaio 2022, n. 1, qualunque altro soggetto che intenda accedere negli uffici in oggetto, compresi – dunque – da ultimo, gli avvocati, i consulenti tecnici, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, ad eccezione - per come previsto - dei testimoni e delle parti del processo, dovrà necessariamente essere munito della Certificazione verde (c.d. *Green Pass*), acquisito a seguito di vaccinazione, ovvero di risultato negativo al tampone effettuato nelle precedenti 48 ore, di avvenuta guarigione da COVID-19 negli ultimi sei mesi (c.d. *Green Pass Base*) ovvero di idonea certificazione sanitaria di esenzione;

- b) DEVE INTENDERSI che, sino a diversa determinazione normativa o di differente interpretazione autentica circa la data di inizio della DECORRENZA di siffatto obbligo, lo stesso deve reputarsi ESTESO CON EFFETTO IMMEDIATO a tali ultime categorie di utenti (difensori, consulenti tecnici, periti, gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia) con decorrenza dalla data dell'8 Gennaio 2022 - o comunque, dalla pubblicazione del presente provvedimento – con termine finale rappresentato dalla data di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, fissata dalle recenti disposizioni emergenziali, a tutto il 31 marzo 2022;
- c) precisa che sono già inclusi nell'obbligo del controllo di regolarità della Certificazione verde (c.d. *Green Pass Base*) tutti i lavoratori che accedono ai predetti Uffici al fine di svolgere un'attività propria e/o per conto del datore di lavoro (a titolo esemplificativo, gli addetti alla manutenzione, gli addetti ai bar e servizi di ristorazione in genere chiamati dall'interno dell'Ufficio giudiziario, il personale addetto alle pulizie, i fornitori, etc.), per come già disposto e chiarito nei precedenti e già citati provvedimenti organizzativi;
- d) che, in ottemperanza alle disposizioni normative introdotte con il DL 7 Gennaio 2022, n. 1 da ultimo citato, i Magistrati ed il Personale amministrativo in servizio presso gli Uffici citati in premessa, di età superiore ai 50 anni - al momento di entrata in vigore del decreto e, comunque, che raggiunga tale età entro il 15 giugno 2022 - sono sottoposti ad obbligo vaccinale dal compimento del 50° anno di età ed il conseguente controllo per detti soggetti sarà effettuato sulla base del possesso del c.d. Super Green Pass, a far data dal 15 Febbraio 2022 e sino alla data del 15 giugno 2022;
- e) CONFERMA nel resto i precedenti provvedimenti organizzativi, con particolare riguardo alle modalità di esercizio del controllo circa il possesso dei requisiti di idoneità in parola;

DISPONE

comunicarsi il presente provvedimento, a cura della Segreteria:

- ai Sigg. Magistrati dell'Ufficio;
- ai Sigg. Magistrati onorari;
- ai Direttori amministrativi e Funzionari;
- al Personale amministrativo tutto;

nonché, per opportuna conoscenza:


- al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Catanzaro
- al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lamezia Terme
- al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme
- al Consiglio Superiore della Magistratura
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento Organizzazione Giudiziaria
- al Responsabile dell'Istituto di Vigilanza Privata *SicurTransport*, addetto alla vigilanza del Palazzo di Giustizia

IL PRESIDENTE
Giovanni Garofalo

- alle R.S.P.P. esterno ed interno
- al medico competente
- alle OO.SS. ed alle R.S.U.

Si dispone, infine, che il presente provvedimento sia inserito sul sito *web* dell'Ufficio nella sezione dedicata e nelle *news*, con la massima evidenza possibile.

Lamezia Terme, 12 gennaio 2022



Il Presidente del Tribunale
Giovanni Garofalo
(dott. Giovanni GAROFALO)